

DELIBERA N. 270/24/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI
DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DERIVANTI
DALLA DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI QUALE COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI -
ANNO 2024**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dal decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123, art. 15, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e in particolare, l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale l’Autorità è designata quale Coordinatore dei servizi digitali ai sensi dell’art. 49 del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali;

VISTO l’art. 15, comma 5, del medesimo decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ai sensi del quale è previsto un incremento della pianta organica dell’Autorità di 23 unità da finanziare “*mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti*”



in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo”;

CONSIDERATO che, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, il contributo richiesto dall'Autorità ha natura tributaria ricorrendone tutti i caratteri identificativi del tributo quali: “*«a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., sez. U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria); d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonché, tra le altre, Cass., sez. un., n. 21950/15 e n. 13431/14)»”.*

RITENUTO quindi che, in coerenza con detta natura tributaria del contributo, oltre “*alla pacifica coattività/definitività del prelievo*” quest'ultimo non deve essere caratterizzato da alcuna *corrispettività/sinallagmatica*, dovendo essere finalizzato a far fronte “*alle esigenze finanziarie dell'Ente impositore*” (cfr. Cass. Sez. U. n. 21961 del 2021, cit.);

CONSIDERATO che la legge ha affidato all'Autorità il ruolo di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia. In tale veste, l'Autorità è, *inter alia*, responsabile della vigilanza e dell'applicazione del Regolamento sui Servizi Digitali in Italia; garantisce il coordinamento con le altre autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza e l'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento; esercita funzioni di accreditamento e certificazione di soggetti esterni (segnalatori attendibili, organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ricercatori abilitati); svolge attività di monitoraggio e di reporting; coopera con gli altri Coordinatori dei servizi digitali, con la Commissione europea e con il Comitato europeo per i servizi digitali nelle attività di vigilanza e nell'applicazione del citato Regolamento;



RILEVATE le esigenze finanziarie derivanti dalle attività programmate per l'anno 2024 nel settore dei servizi intermediari, dettagliatamente rappresentate nell'allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni, sono tenuti a contribuire alla copertura di dette esigenze finanziarie (cd. oneri di funzionamento) i soggetti che forniscono i servizi intermediari come definiti dal Regolamento sui servizi digitali, all'art 3, *lett. g*) ai sensi del quale per «*servizio intermediario*» si intende uno dei seguenti servizi:

- i) *“servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione;*
- ii) *servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta;*
- iii) *servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo”;*

CONSIDERATO che, tra i fornitori di servizi intermediari il Regolamento sui servizi digitali, all'art. 3 *lett. g*) ricomprende al punto *iii*) le piattaforme online, che sono definite, all'art 3, *lett. i*) come *“un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento”*, ed alla *lett. j*) i motori di ricerca online, che sono definiti come *“un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto”;*

CONSIDERATO che l'art 15, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, stabilisce una nuova contribuzione, aggiuntiva rispetto ai contributi già dovuti all'Autorità per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze da essa svolte in relazione ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della



legge n. 93/2023 e dei prestatori di servizi della società dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, determinare gli oneri che saranno presuntivamente sostenuti per lo svolgimento delle sopra richiamate attività programmate nell'anno 2024, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento di tali attività, ivi considerando la totalità degli oneri direttamente riferibili all'esercizio delle funzioni in questione e solo una quota dei costi congiunti derivanti dalle attività di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attività in materia di servizi intermediari risulta, per l'anno 2024, stimato in 1,5 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;

RILEVATO che l'art. 15, comma 5, del citato decreto-legge n.123/2023, individua, in prima applicazione per l'anno 2024, l'aliquota contributiva da applicare ai ricavi dei fornitori di servizi intermediari nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022;

RITENUTO opportuno, per ragioni di tempestività dell'azione amministrativa, dar corso all'avvio delle attività programmate per l'anno 2024, facendo ricorso alla previsione di cui all'art. 15, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 123/2023 ai sensi del quale l'Autorità "*[a] decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti*";

RILEVATO che il sopra richiamato, art. 15, comma 6, stabilisce espressamente che il personale, posto in posizione di comando, "*...mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse*", ad eccezione degli oneri trattamento economico accessorio che, invece, sono a carico dell'Autorità;

RILEVATO altresì, che in considerazione di tale opzione organizzativa e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5, dell'art.15, del decreto-legge n. 123/2023, l'Autorità prevede di esercitare le competenze in materia di Coordinatore dei servizi digitali utilizzando il personale in comando di cui al comma 6 del medesimo articolo;

RITENUTO di esonerare per l'anno 2024 dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo ed in coerenza con quanto applicato negli altri ambiti contributivi di competenza dell'Autorità; *ii*) le imprese che versano in stato di crisi,

avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
iii) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2023;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

RITENUTO opportuno, alla luce della semplificazione operata nel sistema informativo per la gestione delle dichiarazioni, acquisire attraverso la dichiarazione contributiva i dati anagrafici ed economici da tutti i soggetti operanti nell'ambito di competenza del presente contributo, al fine di consentire le opportune azioni di vigilanza sui relativi versamenti;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Arìa, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento* dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all'art. 3, lett. g), i) e j) del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2024, come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 123/2023, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del *Codice civile* ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'articolo 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese, che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi intermediari di cui al precedente art. 1, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità versando un contributo pari allo



0,135 per mille dei propri ricavi derivanti dalla fornitura di servizi intermediari così come risultanti dal bilancio riferito all'anno contabile 2022.

2. Ai fini della dichiarazione si dovrà fare riferimento alle voci “A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

3. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, attraverso il sistema PagoPA oppure, ove non disponibile, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione “Contributo Agcom DSC – Anno 2024”. In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera i fornitori di servizi intermediari dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.

3. Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 sono approvati i seguenti documenti:

- a) modello telematico “Contributo Agcom DSC – Anno 2024” (allegato B in facsimile);
- b) “Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 quale coordinatore dei servizi digitali” (allegato C).

4. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Art. 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. La presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DERIVANTI DALLA DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI QUALE COORDINATORE DEI SERVIZI DIGITALI - ANNO 2024

1. Introduzione

L'Autorità, ai sensi del decreto decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*", è stata designata a partire del 2024 quale Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito, anche Regolamento DSA).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del citato decreto-legge gli oneri sostenuti dall'Autorità per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal legislatore sono coperti attraverso un contributo posto a carico dei soggetti che forniscono i c.d. "servizi intermediari" come definiti dal Regolamento sui servizi digitali.

Nell'ambito della presente relazione sono illustrate dapprima le competenze dell'Autorità attribuite in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia e successivamente le conseguenti attività programmate da svolgere nel corso del 2024, con la stima dei relativi oneri amministrativi da finanziare mediante il contributo in questione.

Di seguito si riporta, nel dettaglio:

- a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia (par. 2);
- b) le attività in programma (incluse quelle già in corso di svolgimento) nell'anno 2024 (par. 3);
- c) gli oneri stimati nell'esercizio finanziario 2024 per lo svolgimento delle suddette attività (par. 4);
- d) l'aliquota contributiva per l'anno 2024 (par. 5).

2. Le competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorità nel settore dei servizi intermediari risulta definito dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, che designa l'Autorità quale Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia. In tale veste, l'Autorità:



- è responsabile della vigilanza e dell'applicazione in Italia del Regolamento sui Servizi Digitali;
- garantisce il coordinamento con le altre autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza e l'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento;
- esercita funzioni di accreditamento e certificazione di soggetti esterni (segnalatori attendibili, organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ricercatori abilitati);
- svolge attività di monitoraggio e di *reporting*;
- coopera con gli altri Coordinatori dei servizi digitali, con la Commissione europea e con il Comitato europeo per i servizi digitali nelle attività di vigilanza e nell'applicazione del citato Regolamento.

3. Le attività dell'Autorità nell'anno 2024 in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia

Le principali attività programmate per l'anno 2024 da avviare e svolgere ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali sono di seguito elencate:

- Attività finalizzate alla mappatura delle categorie e individuazione dei prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, mediante la definizione sottocategorie e servizi e la puntuale individuazione dei soggetti ricompresi in tale ambito;
- Attività di individuazione e mappatura dei soggetti attivi in Italia che non sono stabiliti in Europa e non hanno rappresentante legale in Europa;
- Attività di verifica di conformità dei regolamenti interni al quadro delle competenze previste dal DSA con particolare riguardo a: procedure e modelli cui AGCOM si dovrà conformare per l'adozione degli ordini ai prestatori di servizi intermediari (art. 9 e art. 10); disciplina sanzionatoria; applicabilità dell'articolo 52;
- Attività finalizzate ad assicurare l'esercizio delle competenze di certificazione e designazione, con particolare riferimento alla:
 - adozione regolamento per la definizione modalità di certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale di controversie (art. 21):
 - definizione delle procedure e delle relative modalità operative per il riconoscimento da parte dell'Autorità dei segnalatori attendibili (cd. *trusted flagger*) ai sensi dell'art. 22 del DSA (*output* atteso: Delibera di avvio della consultazione pubblica sul Regolamento di procedura e sulle modalità operative; delibera finale di approvazione Regolamento di procedura e delle modalità operative);
 - identificazione criteri per il riconoscimento dello status di ricercatore abilitato (art. 40, comma 9);
 - definizione delle procedure e delle modalità operative per la presentazione dei reclami all'Autorità da parte dei destinatari del servizio, ai sensi dell'art. 53 del DSA (*output* atteso: approvazione Regolamento di procedura; Pubblicazione modulistica per l'inoltro delle segnalazioni/reclami)
- Attività finalizzate alla stipula dei Protocolli di intesa con AGCM e Garante Privacy e individuazione delle altre amministrazioni italiane competenti ed avvio delle attività



per la stipula dei relativi protocolli d'intesa. Per la realizzazione di tali attività è stato costituito, con Determina n. 3/24/SG, un *Gruppo di lavoro per le attività propedeutiche alla sottoscrizione di protocolli di intesa con le altre autorità ai fini dell'esercizio delle funzioni di DSC*;

- Attività finalizzate alla gestione delle domande dei ricercatori dello stato di appartenenza presentate al Coordinatore digitale locale e trasmesse al Coordinatore digitale dello stato di stabilimento per accesso ai dati delle piattaforme;
- Attività per l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 8 per il riconoscimento dello status di ricercatore abilitato;
- Attività di supporto/coordinamento dei Corecom per l'attività delegata relativa all'alfabetizzazione mediale;
- Attività ispettiva e di vigilanza sull'effettivo rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento DSA;
- Attività di monitoraggio e analisi alla luce dei nuovi obblighi previsti dal DSA relativamente allo stato di implementazione da parte del mercato italiano della normativa europea relativa al *platform to business* di cui al Regolamento UE 2019/1150 (output atteso: realizzazione e pubblicazione di un Rapporto sugli esiti del monitoraggio per l'anno 2024);
- Adozione di iniziative volte a favorire la corretta implementazione delle disposizioni previste dal DSA applicabili ai servizi *platform to business* attraverso la realizzazione di: a) *best practice* dal lato delle piattaforme online e di b) eventi di divulgazione delle nuove disposizioni sui servizi digitali dal lato degli utenti commerciali (Output atteso: Adozione documenti di *best practice* sistema interno di gestione dei reclami, strumenti di tutela per gli utenti commerciali, trasparenza dei parametri di posizionamento; Realizzazione eventi di divulgazione nei confronti dei utenti commerciali);
- Attività di vigilanza specifica sull'implementazione del *Digital Service Act* (DSA) con particolare riguardo al tema della tutela del pluralismo e contrasto alla disinformazione sulla base degli indirizzi del Board dei *Digital Service Coordinators* (DSC) in vista delle elezioni europee. (output atteso: *Report* su implementazione misure di moderazione da parte delle piattaforme *on line*);
- Attività di cooperazione internazionale. L'attuazione del *Digital Services Act* (DSA) comporta, con riferimento alla dimensione della cooperazione, sia di respiro internazionale che nazionale, l'avvio di un intenso filone di attività per l'Autorità in tema di coordinamento verticale, con la Commissione europea, con il *Digital Services Board* e per il coordinamento orizzontale (con le altre Autorità italiane e con le competenti Unità di primo livello di AGCOM incaricate delle attività istruttorie nonché con il *Digital Services Coordinator* degli altri Stati Membri).

Per lo svolgimento dell'attività di coordinamento verticale, l'Autorità sarà dunque chiamata a partecipare alle riunioni dei vari organi di *governance* del DSA e a quelle con la Commissione UE. In particolare, il DSA prevede la creazione di un *Digital Services Board* (DSB) e di un *DSA expert group*, entrambi coordinati dalla Commissione europea.



Per affrontare in modo più efficiente l'analisi dei vari temi, il DSA *expert group* ha creato vari sottogruppi. Oltre alle riunioni del DSB e del DSA *expert group*, i vari DSC hanno promosso la creazione di altri gruppi di lavoro, volti all'armonizzazione delle procedure e delle modalità attuative del DSA. Al riguardo, si richiamano, di seguito, i gruppi di lavoro cui sarà coinvolto il personale dell'Autorità nel corso del 2024

- Expert group on “*Classification and definition of intermediaries falling within the scope of DSCs’ actions*”. Art 3 DSA
- Expert group on articles 9 and 10 Artt. 9 e 10 DSA
- Expert group on “*Out-of-Court Dispute Resolution*” Art. 21 DSA
- Expert group on “*Trusted flaggers*” Art. 22 DSA
- Expert group on “*Market monitoring*”. Art. 24 DSA
- Expert group on “*Systemic Risks*” Artt. 33-35 DSA
- Expert group on “*Data Access*” Art. 40 DSA
- Expert group on “*Complaint handling*” Art. 53 DSA
- Task Force on “*Age verification*” Artt. 33-35 DSA
- Ad Hoc working group on “*Elections*” Artt. 33-35 DSA
- Working group on “*DSA Rules of Procedures*” Art. 61 DSA

A tali impegni si aggiungono i prevedibili impegni in attività bilaterali con altri DSC, implicanti ulteriori missioni all'estero da parte di delegazioni AGCOM, ovvero l'accoglienza di delegazioni di altri DSC in Italia, nonché la partecipazione a fora ed eventi internazionali direttamente connessi all'incarico di DSC. Il ruolo di DSC comporterà, dunque, per AGCOM l'esigenza di attivare iniziative istituzionali (convegni, eventi, workshop, ecc.), finalizzate a promuovere il ruolo dell'Autorità come DSC e il dibattito in merito a specifiche tematiche connesse all'attuazione della disciplina in tema di DSA.

L'esercizio delle competenze in materia di DSC comporterà, infine, con particolare riferimento alla dotazione dei sistemi informativi, la realizzazione di una serie di attività volte ad integrarne e potenziarne le relative funzionalità per assicurare:

- l'implementazione della modulistica, compilabile *online* tramite il sito *web* dell'Autorità, e dei relativi sistemi di raccolta e gestione dei dati, concernente i seguenti adempimenti da parte dei fornitori di servizi intermediari:
 - comunicazione dei punti di contatto (artt. 11 e 12 DSA);
 - comunicazione del rappresentante legale (art. 13 DSA);
- comunicazione utenti attivi di servizi offerti da piattaforme *online* (art. 24(2) DSA);
- la predisposizione della modulistica, compilabile *online* tramite il sito *web* dell'Autorità e integrata con il Protocollo Agcom (DPM), per la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati per l'avvio dei seguenti processi:
 - riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (art. 22 DSA);
 - certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21 DSA);



- conferimento dello *status* di ricercatore abilitato (art. 40 DSA);
- la predisposizione della modulistica compilabile *online* tramite il sito *web* dell’Autorità e integrata con il Protocollo Agcom (DPM) per l’inoltro delle segnalazioni da parte di destinatari di servizi di intermediazione (art. 53 del DSA) e del relativo sistema di *ticketing* per la tracciatura e la gestione delle stesse;
- in generale, previa verifica sull’interoperabilità dei sistemi interni utilizzati da AGCOM, l’implementazione di funzionalità aggiuntive per consentire al sistema di scambio informazioni di cui all’art. 85 (ISS) predisposto dalla Commissione europea (c.d. piattaforma “AGORA”).

4. Oneri stimati per lo svolgimento nel 2024 delle attività in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia

Le attività sopra elencate (cfr. par. 3) previste per l’anno 2024 saranno svolte, in via principale, dalla *Direzione servizi digitali*, per l’individuazione ed avvio di tutte le diverse attività propedeutiche alla completa ed efficace attuazione del Regolamento UE ed alla definizione della correlata disciplina procedurale, dal *Servizio rapporti con l’U.E. e attività internazionali* con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di interfaccia con la Commissione europea e con le altre autorità DSC di altri Stati UE nell’ambito delle attività dell’EBDS (Comitato europeo per i servizi digitali), dalla *Direzione studi, ricerche e statistiche* per quanto concerne, in particolare, le attività finalizzate alla certificazione dei ricercatori abilitati nonché della redazione dei protocolli di intesa con le altre autorità nazionali, dalla *Direzione tutela dei consumatori* per la gestione delle attività afferenti alla risoluzione delle controversie, alla certificazione dei soggetti competenti ed alla definizione delle procedure di gestione delle segnalazioni, dal *Servizio giuridico* con particolare riguardo all’attività di verifica della eventuale necessità di aggiornamento dei regolamenti interni (ad esempio, in materia di competenza sanzionatoria), dal *Servizio sistemi informativi e digitalizzazione*, primariamente coinvolto nella definizione degli aspetti tecnici connessi all’attività di definizione dei sistemi di condivisione delle informazioni con le altre Autorità nazionali competenti, con la Commissione UE, nonché con gli altri DSC di altri Stati membri UE; dal *Servizio risorse umane* per la gestione delle procedure di interpello e concorsuali per il reclutamento del personale ed, infine, dal *Servizio programmazione finanziaria e bilancio*, chiamato, oltretutto a definire misura e modalità di contribuzione *ex* articolo 15, comma 5, ed a gestire le attività connesse alla relativa riscossione, anche alla l’identificazione, in collaborazione con la Direzione servizi digitali, degli intermediari digitali e delle piattaforme *online* stabilite in Italia o comunque soggette alla giurisdizione dell’Autorità, avvalendosi, in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 15, anche della collaborazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Agenzia delle entrate.

In prima applicazione, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 dell’art. 15 del decreto-legge 123/2023, per l’anno 2024, si stima di impiegare 10 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE per lo svolgimento del programma di attività connesso alle competenze attribuite all’Autorità in qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l’Italia.

Sulla base delle previsioni contenute nel comma 6 dell’art. 15 del decreto-legge n. 123/2023 – a mente del quale l’Autorità “[a] decorrere dal 2024, nelle more delle

procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5¹ e fino al termine delle procedure di reclutamento, provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti” e che tale personale “...mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse”, ad eccezione degli oneri del trattamento economico accessorio che, invece, sono a carico dell’Autorità – la stima dei costi che si prevede di sostenere per l’anno 2024 può essere valorizzata come di seguito dettagliata nelle tabella 1.

Tabella 1 – Stima costi personale per esercizio competenze DSC

Competente di costo	Stima onere (€/migl.)
Oneri per n. 10 unità di personale in comando (solo trattamento accessorio)	130
Oneri per l’avvio e svolgimento delle procedure di reclutamento	150
Pro-quota delle spese di funzionamento generale	400
Oneri personale e spese funzionamento generale	680

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l’impiego delle sopra richiamate unità di personale risulta pari a 0,680 milioni di euro, cui va aggiunto l’ammontare delle previsioni di spesa per l’acquisto di beni e servizi specificatamente correlati all’esercizio delle competenze nel settore in questione, il cui valore è stimato in circa 0,820 milioni di euro, come di seguito dettagliato nella tabella 2.

¹ Per completezza, si riporta la previsione di cui al comma 5, dell’articolo 15 del decreto legge 123/2023, ove si prevede che, in ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità e degli oneri connessi al relativo espletamento, “*l]a pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l’anno 2024...[...]. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali)”.*

Tabella 2 – Stima dei costi per beni e servizi specifici per esercizio competenze DSC

Componente di costo	Stima onere (€/migl.)
Oneri per attivazione di attività formative connesse all'esercizio delle nuove competenze	50
Oneri per l'attivazione di svolgimento di studi, ricerche di mercato, nonché attivazione di consulenze connesse all'esercizio delle nuove competenze attribuite all'Autorità	50
Attività internazionali	220
- <i>di cui importo stimato missioni internazionali</i>	<i>60</i>
- <i>di cui importo per organizzazione di incontri di alto livello</i>	<i>160</i>
Oneri connessi all'acquisizione di servizi informatici finalizzati alla realizzazione del sistema di condivisione delle informazioni con le altre Autorità nazionali competenti, con la Commissione UE, nonché con gli altri DSC di altri Stati membri UE ai fini dell'applicazione del Regolamento UE	500
Oneri per acquisto di beni e servizi specifici per la realizzazione programma attività DSC	820
Oneri complessivi	1.500

Conseguentemente, dunque, l'ammontare complessivo degli oneri che si prevede di sostenere nel 2024 per lo svolgimento delle attività di cui al par. 3 è stimato in circa 1,5 milioni di euro.

4. L'aliquota contributiva per l'anno 2024

L'art. 15, comma 5, del citato decreto-legge n.123/2023, in assenza di dati storici relativi alla base imponibile, individua, in prima applicazione per l'anno 2024, l'aliquota contributiva da applicare ai fornitori di servizi intermediari nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 dai soggetti stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali).



Contributo DSC - Anno 2024
Allegato B alla delibera n. 270/24/CONS

Sezione 1 - Dati Anagrafici

Il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

Natura giuridica

Codice Fiscale Partita IVA

Sede Legale Indirizzo Prov. CAP

Recapito Telefonico FAX E-Mail

Data chiusura bilancio/rendiconto

Data inizio attività

Capogruppo

Ragione sociale Codice Fiscale

Referente per il contributo

Nome e Cognome Telefono

E-Mail

il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati comunicati nel presente modello e si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni prodotte.

Sezione 2 - Contributo

Riquadro 2A – Bilancio d'esercizio 2022

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Totale [1]	
Valore della produzione	Totale [2]	

Riquadro 2B – Imponibile Contributo DSC

Ricavi derivanti dai servizi intermediari	
Codice attività	Ricavi in euro
Totale imponibile DSC [3]	€

Riquadro 2C – Altri ricavi

Altri ricavi (diversi dai ricavi derivanti dai servizi intermediari indicati nel riquadro 2B)	
Codice attività	Ricavi in euro
Altri ricavi	
Totale [4]	€

Riquadro 3 – Contributo dovuto all'Autorità

Importo del contributo DSC dovuto all'Autorità per l'anno 2024
--

Contributo DSC
€

Riquadro 4 – Allegati

Documentazione di supporto	
Documento	Nome File

Nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 65 del D.lgs. 82/2005

Data

**ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL
CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI
COMPITI DERIVANTI DALLA DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI QUALE COORDINATORE DEI
SERVIZI DIGITALI - ANNO 2024**

Il modello “*Contributo DSC - anno 2024*” per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo in questione è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it (di seguito anche il “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al portale, configurare il profilo utente e recuperare la dichiarazione sono riportate al paragrafo 11 delle presenti istruzioni.

Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione “*Contributo DSC – Anno 2024*” e il versamento del contributo dovuto all’Autorità è 30 giorni dopo la pubblicazione della delibera contributiva.

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello “Contributo DSC – anno 2024”

Sono tenuti a inviare il modello “*Contributo DSC – anno 2024*”, debitamente compilato, i prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all’art. 3, *lett. g), i) e j)* del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

Sono esentate dall’obbligo di presentazione del modello “*Contributo DSC – anno 2024*”

- 1) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2023 (e che pertanto non hanno dati contabili nell’esercizio 2022);
- 2) le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo DSC – anno 2024*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società cessate, in liquidazione e in stato di crisi presentano la dichiarazione contributiva e allegano ad essa la specifica documentazione, selezionando la corrispondente voce nel *menù* a tendina proposto dal riquadro 4.

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto-legge 123/2023

Sono tenuti al pagamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 123/2023, i soggetti di cui al paragrafo 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2022 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera), ricavi imponibili superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello "*Contributo DSC – anno 2024*", il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo in questione, per l'anno 2024, i soggetti di cui al paragrafo 1 il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello "*Contributo DSC – anno 2024*" – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, e le imprese che al 1° gennaio 2024 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, risultano in liquidazione, sono sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2023 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 10.

3. Informazioni anagrafiche (riquadro 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione "*Dati anagrafici*" del modello "*Contributo DSC – anno 2024*".

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono precompilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l'accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l'utilizzo del tasto "*Forma giuridica non iscritta al R.I.*";
- c) nel campo "*referente Agcom*" va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell'Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.



4. Informazioni economiche alla base di calcolo del contributo 2024: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

La base di calcolo del contributo è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'esercizio finanziario 2022 (ovvero esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione della presente delibera).

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" del conto economico del bilancio civilistico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "*ricavi delle vendite e delle prestazioni*" (campo 1) e quello relativo al valore della produzione nel corrispondente spazio (campo 2).

I campi 1 e 2 possono essere precompilati dal sistema nel caso in cui l'impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio oppure abbia trasmesso la dichiarazione IES 2023. Il contribuente verifica, in ogni caso, la correttezza degli importi precompilati dal sistema e procede, ove necessario, alle dovute modifiche.

Nel caso in cui il contribuente ritenga di dover modificare il campo 2, è necessario allegare la documentazione che spieghi il motivo della variazione rispetto alla dichiarazione IES.

Qualora, invece, il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando la voce del menù a tendina proposto nel riquadro 4 "*comunicazioni varie*".

5. I ricavi derivanti dai servizi intermediari (riquadro 2B)

I ricavi derivanti dai servizi intermediari sono indicati nel riquadro 2B.

Per ricavi si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale relativi al valore della produzione, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

6. I ricavi esclusi dalla base imponibile (Altri ricavi - riquadro 2C)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività diverse dai servizi intermediari sono indicati nel riquadro 2C.



L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se verificabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile (vedi riquadro 4). Si evidenzia che ricadrà sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020). Sarà valutata l'escludibilità di eventuali ricavi riscossi in nome e per conto di soggetti terzi nonché di ricavi relativi ad attività non riconducibili all'ambito di competenza dell'Autorità.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto rappresenta nel riquadro 2A i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2022 da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei riquadri 2B e 2C, il dettaglio dei ricavi che rientrano o meno nella base imponibile.

7. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto-legge 123/2023 (riquadro 3)

La somma dei ricavi di cui ai riquadri 2B e 2C dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A - campo 1).

Il modello calcola automaticamente l'importo dovuto dal contribuente, applicando ai ricavi relativi ai servizi intermediari l'aliquota contributiva definita dalla delibera.

8. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall'imponibile (riquadro 4)

I ricavi conseguiti dall'impresa derivanti dalle attività che non rientrano nella base imponibile devono essere debitamente giustificati (mediante la documentazione di supporto di cui al riquadro 4).

A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, etc.).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello "*Contributo DSC - anno 2024*", selezionando nel riquadro 4 - Allegati la pertinente voce del menù a tendina (comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo rimosse in nome e per conto del titolare del mezzo, stato di crisi, cessate/liquidate).

Il mancato invio dei suddetti giustificativi di natura contabile, ovvero la loro insufficienza informativa, comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'Autorità mediante applicazione dell'aliquota fissata per il settore di competenza all'intera voce A1.

9. Trasmissione del modello "*Contributo DSC - Anno 2024*"

Il modello "*Contributo DSC - anno 2024*", debitamente compilato, è trasmesso attraverso la schermata "*Riepilogo e invio*", disponibile nel *menù* di sinistra, dove è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

Una copia del modello inviato è resa disponibile all'interno del Portale nella sezione "Archivio pratiche", che si trova nel *menù* di sinistra.

10. Modalità di versamento del contributo

Il contribuente, appena trasmesso telematicamente il modello, visualizza sul portale l'importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 e l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV).

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante "Pagamento tramite PagoPA" nell'area "Pagamenti Contributi" presente nella sezione "AGCOM" > "Contributo dovuto all'Autorità" del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indicato nella pagina web: <https://www.agcom.it/iban-e-pagamenti-informatici1>, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

11. Modalità di accesso al modello "Contributo DSC - anno 2024"

11.1. Il portale

Il modello "Contributo DSC - anno 2024" per la comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche "Portale") gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ("Unioncamere").

11.2. Le credenziali per l'accesso al portale

L'accesso al Portale è consentito attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche "CNS") di cui all'art. 1 *lett. d*) del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I soggetti tenuti alla presentazione del modello "Contributo DSC - anno 2024" – persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello – devono dotarsi della CNS per l'accesso al Portale.

Come alternativa tali soggetti possono dotarsi di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.

11.3. La configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell'apposita sezione della banca dati.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un'impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

Il legale rappresentante/titolare di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può comunque accedere ai servizi, provvedere alla compilazione della dichiarazione “*Contributo DSC - anno 2024*” e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “*Forma giuridica non iscritta al R.I.*”; gli stessi legali rappresentanti possono delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti contributivi per conto del soggetto rappresentato.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili all'indirizzo <https://www.agcom.it/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresa.gov.it> e sul Portale.

11.4. La selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel *menù* a sinistra, su “*Agcom*”, poi su “*Contributo dovuto all'Autorità*” e infine su “*Contributo DSC - anno 2024*”. Se l'azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l'impresa e, a seguire, l'anno di riferimento della dichiarazione (2024).

Le aziende non iscritte alla CCIAA selezionano il tasto “*Forma giuridica non iscritta al R.I.*” e successivamente inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'anno di riferimento della dichiarazione.

12. Assistenza per la compilazione della dichiarazione

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione del modello è a disposizione il *contact center* dell'Autorità, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, al numero verde 800.185060, se si chiama da telefono fisso, o al numero 081.750750 da rete mobile o dall'estero.

È anche possibile inviare un quesito alla casella mail info@agcom.it.

Per problemi relativi all'accesso al portale, alle credenziali ed al profilo utente è possibile contattare il *contact center* di Infocamere al numero 0664892892, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30.